

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 3 maggio 2006, n. 104/2006

Elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006. Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.

In vista delle elezioni indicate in oggetto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul provvedimento 12 febbraio 2004 (G.U. n. 45 del 24.2.2004) del Garante per la protezione dei dati personali, recante "Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica", le cui prescrizioni sono state ribadite con provvedimento dello stesso Garante del 7 settembre 2005 (G.U. n. 212 del 12.09.2005).

Com'è noto tali provvedimenti, a tutela delle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dettano una serie di disposizioni concernenti, fra l'altro, il trattamento, ai fini della propaganda elettorale, dei dati personali tratti da elenchi o registri detenuti da soggetti pubblici.

Per quanto concerne in particolare le liste elettorali detenute dai comuni, viene ribadito che esse possono essere utilizzate, per fini di propaganda elettorale, per le finalità previste dall'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 177, comma 5, del citato decreto legislativo.

Relativamente, invece, ai dati tratti dalle liste elettorali in uso presso i seggi durante lo svolgimento delle operazioni di votazione, o quelli tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, in tali provvedimenti vengono fissati i limiti ed i divieti che nel trattamento sono tenuti ad osservare, fra gli altri, gli scrutatori ed i rappresentanti presso i seggi nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro affidati dalla legge.

Al riguardo, si reputa opportuno riproporre all'attenzione delle SS.LL. stralci dei suddetti provvedimenti con preghiera di informare i sindaci delle rispettive province affinché, a loro volta, ne rendano edotti i presidenti degli uffici di sezione per la più scrupolosa osservanza da parte dei predetti soggetti e degli altri componenti dei seggi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

"Dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.

Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una determinata sezione), da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i referendum abrogativi o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione può evidenziare di per sé una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti elettorali."

"Dati tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.

Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni), e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. A tali liste non è applicabile né la disciplina di cui al citato art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, né il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato."